

CAPITOLATO POLIZZA ..... N. ....  
**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA**  
**Assicurazione incendio, furto e rischi diversi**

CIG: n. ....

**AVVERTENZA PRELIMINARE.**

Il presente "capitolato" è parte integrante e sostanziale della polizza suindicata; in caso di discordanza, quanto stabilito nel "capitolato" prevale su quanto riportato in qualsiasi atto contrattuale prodotto dall'Assicuratore.

**SCHEDA TECNICA.**

**Sezione I – Assicurazione incendio e rischi diversi.**

**Unità di rischio/Costo di ricostruzione a nuovo**

prg	destinazione d'uso	ubicazione	somma assicurata <sup>(1)</sup>
-----	--------------------	------------	---------------------------------

**Sede del Consorzio**

1.	Uffici	C.so Roma 2	9.700.000,00
----	--------	-------------	--------------

**Impianti di irrigazione**

1.	Pozzilli	SS 16 Loc.tà Tre Titoli	150.000,00
2.	Bellantuoni	SP Torremaggiore - S. Paolo di Civitate	150.000,00
3.	Vaccareccia	SP Ripalta – S. Paolo di Civitate	150.000,00
4.	Renzulli	SP 8 Loc.tà Ponte del Porco	150.000,00
5.	Diga di Capaccio	Loc.tà Torrebianca - Lucera	150.000,00
6.	Vasca Celone	Loc.tà Torrebianca - Lucera	150.000,00
7.	Torre Piezometrica P1	Loc.tà Sabatella – San Severo	150.000,00
8.	Torre Piezometrica P2	Loc.tà San Pietro in Bagno - Foggia	150.000,00
9.	Torre Piezometrica P3	Loc.tà Castiglione - Foggia	150.000,00
10.	Diga di Occhito	SC Carlantino - Colletorto	150.000,00
11.	Nodo di Finocchito	Loc.tà Finocchito – Casalvecchio di Puglia	150.000,00
12.	Monachelle	SP Lucera - Sculgola	150.000,00
13.	Montagna Spaccata	Loc.tà Montagna Spaccata - Cerignola	150.000,00
14.	Diga di Osesto	Loc.tà S. Pietro di Monteverde	150.000,00
15.	Diga di Capacciotti	Loc.tà Capacciotti - Cerignola	150.000,00
totale			11.950.000,00

<sup>(1)</sup> Costo di ricostruzione a nuovo.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

**Partite assicurate/Scomposizione del premio annuo finito**

partita assicurata	somma assicurata	tasso %	premio finito
fabbricati	11.950.000,00		
contenuto	1.600.000,00		
enti all'aperto o sotto tettoia	400.000,00		
ricorso di terzi	2.500.000,00		

**Sezione II – Assicurazione furto.**

**Unità di rischio/Costo di ricostruzione a nuovo**

prg	destinazione d'uso	ubicazione	somma assicurata <sup>(1)</sup>
-----	--------------------	------------	---------------------------------

**Sede del Consorzio**

1.	Uffici	C.so Roma 2	9.700.000,00
----	--------	-------------	--------------

**Impianti di irrigazione**

1.	Diga di Capaccio	Loc.tà Torrebianca - Lucera	150.000,00
2.	Vasca Celone	Loc.tà Torrebianca - Lucera	150.000,00
3.	Torre Piezometrica P1	Loc.tà Sabatella – San Severo	150.000,00
4.	Torre Piezometrica P2	Loc.tà San Pietro in Bagno - Foggia	150.000,00
5.	Torre Piezometrica P3	Loc.tà Castiglione - Foggia	150.000,00
6.	Diga di Occhito	SC Carlantino - Colletorto	150.000,00
7.	Nodo di Finocchito	Loc.tà Finocchito – Casalvecchio di Puglia	150.000,00
8.	Monachelle	SP Lucera - Sculgola	150.000,00
9.	Montagna Spaccata	Loc.tà Montagna Spaccata - Cerignola	150.000,00
10.	Diga di Osento	Loc.tà S. Pietro di Monteverde	150.000,00
11.	Diga di Capacciotti	Loc.tà Capacciotti - Cerignola	150.000,00
totale			11.350.000,00

<sup>(1)</sup> Costo di ricostruzione a nuovo.

**Partite assicurate/Scomposizione del premio annuo finito**

partita assicurata	somma assicurata	tasso %	premio finito
contenuto	200.000,00		
enti all'aperto o sotto tettoia	100.000,00		
portavalori	20.000,00		
denaro e valori ovunque posti	20.000,00		
danni prodotti dall'autore del reato	50.000,00		

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

<b>Sezione III – Assicurazione elettronica.</b>
---

**Partite assicurate/Scomposizione del premio annuo finito**

partita assicurata	somma assicurata	tasso %	premio finito
apparecchiature el.niche e sistemi informatici	350.000,00		
supporto dati e ricostruzione archivi	50.000,00		
maggiori costi ripristino e prosecuzione attività	50.000,00		
Totale generale			

<b>GLOSSARIO.</b>
-------------------

(definizione di alcuni termini - in ordine alfabetico)
--

Alluvione/inondazione

Spargimento e/o riversamento di acqua, e di quanto da essa trasportato, a seguito di esondazione di fiumi, torrenti, ruscelli, canali o altri corsi d'acqua nonché di laghi, bacini, invasi, stagni, ecc, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettroniche e sistemi informatici

Impianti, sistemi, macchine, apparecchiature, strumenti, attrezzature, ecc, funzionanti a correnti deboli, con relativo software e relative periferiche e dotazioni di supporto, quali, a titolo esplicativo e non limitativo:

- a. impianti, sistemi, macchine, apparecchiature, strumenti, attrezzature, ecc, di rilevazione, analisi, misurazione e/o controllo di ogni genere;
- b. sistemi informatici, impianti e/o apparecchiature di elaborazione, trasmissione e ricezione dati, personal computer, macchine da calcolo, da scrivere, fotocopiatori, centraline telefoniche, telefoni, fax, ecc;
- c. apparecchiature radio-elettroniche compresi ripetitori, antenne e ponti radio, conduttori esterni collegati alle apparecchiature stesse, ecc.

A primo rischio assoluto

Modalità in base alla quale, indipendentemente dal valore reale e totale delle cose assicurate, l'Assicuratore, in caso di sinistro, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dalla assicurazione.

Assicuratore

Il soggetto che assume a proprio carico il rischio garantendo l'indennizzo in caso di sinistro.

Atto di terrorismo/sabotaggio

Atto criminoso compiuto per scopi militari, politici, religiosi, ideologici, etnici o per altri scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare o intimidire il governo di una nazione ovvero di sconvolgere o intimidire la popolazione o una parte di essa.

Broker

L'intermediario assicurativo iscritto nel registro di cui all'art. 109, lettera b), del D. lgs 7 settembre 2005 n. 209, al quale il Contraente, con il consenso dell'Assicuratore, affida la gestione della polizza.

Collaboratori del Contraente

Lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali, apprendisti, tirocinanti, stagisti, consulenti e, più in generale, chiunque presti la propria opera a favore del Contraente, anche in via occasionale o in sostituzione di altra persona temporaneamente assente o impedita.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto con l'Assicuratore.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Contenuto

Qualsiasi cosa di proprietà del Contraente e/o in suo possesso, uso o disponibilità a qualsiasi titolo che, nell'ambito della unità di rischio, si trova dentro locali chiusi, tranne le cose che, per loro natura e destinazione, risultano inglobate nel "fabbricato".

Cose particolari

A titolo esplicativo e non limitativo: documenti, registri, archivi, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor, schede, garbi, messi in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni, ecc.

Cose pregevoli

A titolo esplicativo e non limitativo: quadri, dipinti, affreschi, sculture, omenoni, mobili antichi, mobili d'arte, oggetti d'arte, opere di artigianato, mosaici, arazzi, stucchi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, archivi storici, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e, più in generale, reperti, oggetti, documenti aventi valore storico, scientifico, artistico, culturale o affettivo.

Dati

Le informazioni leggibili da un computer su supporti intercambiabili memorizzati dall'assi-curato e, quindi, esclusi i dati su supporti fissi per natura e/o destinazione nonché i dati su memorie operative delle unità centrali e qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato

Denaro/Valori

A titolo esplicativo e non limitativo: monete, banconote, biglietti di banca, libretti di risparmio, carte di credito, carte valori, assegni, vaglia postali, ricevute e fedeli di deposito, effetti cambiari, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, buoni postali, e relative cedole, francobolli, valori bollati, diritti speciali, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, qualsiasi altro titolo di credito o obbligazioni di denaro, negoziabile e non, nonché qualsiasi altra carta o documento rappresentante un valore.

Enti all'aperto o sotto tettoia

Qualsiasi cosa di proprietà del Contraente e/o in suo possesso, uso o disponibilità a qualsiasi titolo che, nell'ambito della unità di rischio, si trova all'aperto oppure il locali aperti da uno o più lati o sotto tettoia e che, per sua natura e specifica destinazione, non debba essere considerato come parte del "fabbricato".

Esplosione

Sviluppo di gas o vapore ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazioni chimiche che si auto-propaga con elevata velocità.

Estorsione

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale.

Eventi socio-politici

A titolo esplicativo e non esaustivo: manifestazioni di massa, tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, ecc., escluso atti di terrorismo e/o sabotaggio.

Fabbricato

Edificio o porzione di edificio, comunque costruito, entroterra e fuori terra, anche se incompleto o in corso di costruzione, riparazione, manutenzione o ristrutturazione, compreso relative attinenze, pertinenze e/o dipendenze quali, a titolo esplicativo e non limitativo:

- a. prefabbricati, tensostrutture e coperture pressostatiche;
- b. parti interrato, di fondazione e di finitura;
- c. fissi, infissi, serrande, ecc;
- d. scalinate, tetti, sottotetti, tettoie, terrazzi, verande, porticati, pianerottoli, piazzali, recinzioni, stacciate, cancelli;
- e. centrali termiche, impianti idrici e igienici, elettrici, citofonici e/o video-fonici, antincendio, riscaldamento e/o condizionamento d'aria, allarme, segnalazione, rilevazione, comunicazione;
- f. ascensori, montacarichi, scale mobili;
- g. antenne, ripetitori, ponti radio;
- h. box, prefabbricati, tensostrutture, coperture pressostatiche;

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

- i. giardini, piscine, gazebi, fontane, campi da gioco;
- j. parcheggi al coperto e parcheggi all'aperto in area recintata;
- k. quant'altro facente parte dell'edificio per natura o per destinazione, fra cui: pavimenti, rivestimenti, tappezzerie, tinteggiature, parquet, moquette, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, bassorilievi, ornamenti murari, ecc.

Restano espressamente esclusi il terreno e/o l'area costituente il sedime del fabbricato nonché il terreno, l'area e i boschi di pertinenza dell'unità di rischio.

#### Fenomeno elettrico

Correnti, scariche elettriche, sbalzi di tensione o altri fenomeni analoghi, comunque si manifestino, compreso il surriscaldamento, l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

#### Fissi e infissi

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione e, più in generale, quanto stabilmente ancorato all'edificio stesso con funzione di finimento o di protezione.

#### Franchigia

Somma prestabilita che, per ciascun sinistro, resta a carico del Contraente.

#### Furto

Il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale.

#### Impianto antincendio

Serbatoi, condotte d'acqua, valvole e qualsiasi altra attrezzatura, sia che venga utilizzata esclusivamente per la protezione antincendio sia che venga utilizzata anche per altri fini, ma esclusi:

- a. derivazioni secondarie di un sistema unico quando le stesse servano soltanto a uso diverso da quello antincendio;
- b. condutture d'acqua sotterranee o accessori situati fuori dalla ubicazione di rischio e facenti parte della rete idrica pubblica;
- c. laghi, stagni, vasche o bacini nei quali l'acqua sia trattenuta da una diga.

#### Implosione

Repentino dirompersi o cedere di apparecchiature, serbatoi o, più in generale, contenitori per eccesso di pressione esterna e/o per carenza di pressione interna.

#### Incendio

Sviluppo di fiamma, al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

#### Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

#### Infiammabili

Sono considerati infiammabili:

- a. gas combustibili;
- b. sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, a eccezione delle soluzioni idro-alcoliche di gradazione non superiore a 35° C;
- c. sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o con l'aria timida, sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme del D.M. 17/12/1977 – Allegato V.

#### Ondaonica

Onda d'urto provocata da aeromobile, veicolo spaziale e, più in generale, macchina o apparecchio in moto a velocità sonica o supersonica.

#### Premio

Il corrispettivo dovuto dal Contraente per le garanzie prestate dall'Assicuratore.

#### Programmi di utente

Sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dal computer, sviluppati per uso specifico del Contraente.

#### Programmi in licenza d'uso

Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, leggibili a macchina e

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

memorizzabili su supporto, che l'assicurato utilizza in base a una licenza d'uso per il periodo stabilito con il fornitore.

#### Rapina

Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale.

#### Scoperto

Quota parte del danno indennizzabile che, per ciascun sinistro, resta a carico del Contraente.

#### Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del c.d. "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

#### Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia assicurativa.

#### Somma assicurata

La somma nei cui limiti risponde l'Assicuratore in caso di sinistro.

#### Supporto di dati

Il materiale intercambiabile da parte dell'assicurato utilizzabile per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso a uso di memoria di massa.

#### Territorio italiano

Comprende lo Stato italiano, la Città del Vaticano e la Repubblica di S. Marino.

#### Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, compreso orditure, tiranti e catene, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## CONDIZIONI GENERALI.

(in ordine alfabetico)

### **1. Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti comportanti un aggravamento del rischio tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito o fosse stato noto all'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe assunto il rischio stesso o lo avrebbe assunto a condizioni diverse.

In tutti i casi di aggravamento del rischio vale il disposto di cui all'art. 1898 del C.C.

### **2. Altre assicurazioni per lo stesso rischio**

Nel caso in cui per gli stessi rischi rientranti nell'ambito di applicazione del presente "capitolato" sussistano più polizze contratte con diversi assicuratori, il Contraente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 del C.C., ha l'obbligo di darne comunicazione a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno di essi il nome di tutti gli altri.

Si precisa che l'obbligo per il Contraente di ottemperare al disposto di cui al citato art. 1910 del C.C. sorge solo a seguito di sinistro per il quale possano essere fatte valere le garanzie previste da più polizze contratte separatamente con diversi assicuratori.

### **3. Assicurazione per conto di chi spetta**

Il Contraente stipula il contratto per conto di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1891 del C.C.

### **4. Clausola broker**

Il Contraente, con il consenso dell'Assicuratore, affida la gestione della polizza, fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe o rinnovi, al broker:

**ASSIGEM SRL, con sede in Manfredonia, Loc.tà Calle del Porto – Torre B.**

I compensi del Broker, come da consuetudini di mercato, restano a intero ed esclusivo carico dell'Assicuratore e non costituiranno onere aggiuntivo per il Contraente.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

**5. Coassicurazione**

Nel caso in cui il rischio venga assunto in coassicurazione da più compagnie assicuratrici, la gestione ed esecuzione del contratto viene affidata a una di esse, qui denominata "Delegataria" e, pertanto, gli atti di ordinaria gestione compiuti da quest'ultima in esecuzione del contratto si intenderanno compiuti anche in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

In caso di sinistro, ciascuna compagnia concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota assunta a proprio carico e senza alcun vincolo di solidarietà con tutte le altre.

**6. Comunicazioni tra le parti**

Le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire esclusivamente per il tramite del Broker di cui al precedente art. 4) e, pertanto, qualsiasi comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà fatta dal Contraente come pure qualsiasi comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker si intenderà fatta al Contraente.

Dette comunicazioni saranno considerate valide ed efficaci quando vengano effettuate a mezzo telex, e-mail, raccomandata, consegna a mano, servizio di posta celere, corriere, telegramma o con qualsiasi altro mezzo che consenta di attestarne il mittente, il destinatario, la data e il contenuto.

**7. Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro, la denuncia all'Assicuratore, in deroga all'art. 1913 del C.C., deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla data in cui l'Ufficio preposto del Contraente ne viene a conoscenza e, in caso di ritardo, vale il disposto di cui all'art. 1915 del C.C.

**8. Dichiarazioni inesatte e/o reticenze del Contraente**

Per eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze del Contraente relative a circostanze tali che l'Assicuratore, se avesse conosciuto il vero stato delle cose non avrebbe assunto il rischio o lo avrebbe assunto a condizioni diverse, si applicano gli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Comunque, non potrà essere fatta valere la inesattezza di eventuali dichiarazioni del Contraente riportate nel modulo di polizza predisposto dall'Assicuratore.

**9. Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica una diminuzione del rischio, l'Assicuratore, ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e fatto salvo il diritto di recesso previsto dallo stesso articolo, è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla anzidetta comunicazione.

**10. Disciplina contrattuale**

Il contratto, per patto espresso tra le parti, è disciplinato esclusivamente e tassativamente dal presente capitolato, salvo modifiche e/o integrazioni stabilite in apposite appendici di polizza espressamente accettate e sottoscritte sia dal Contraente che dall'Assicuratore.

Pertanto, eventuali condizioni difformi da quelle innanzi indicate devono ritenersi prive di ogni e qualsiasi efficacia.

**11. Durata del contratto**

Il contratto, sempreché il premio venga corrisposto nei termini pattuiti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e termina, senza alcun obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza stessa; si esclude, pertanto, la possibilità di tacito rinnovo.

**12. Foro competente**

In caso di controversia tra Assicuratore e Contraente/assicurato, l'unico Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

**13. Interpretazione**

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/assicurato.

**14. Limite di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicuratore non sarà giammai tenuto a indennizzare più di quanto stabilito nel presente capitolato.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

**15. Norme di rinvio**

Per tutto ciò e quanto non previsto nel presente capitolato valgono, per quanto pertinente e compatibile, le vigenti norme di legge.

**16. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla assicurazione, quali e quanti previsti dalla legge, sono a intero ed esclusivo carico del Contraente/assicurato.

**17. Pagamenti del Contraente a favore dell'Assicuratore**

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente all'Assicuratore, fino alla cessazione della polizza, compreso eventuali riforme, proroghe o rinnovi, dovrà essere effettuato esclusivamente a ½ bonifico bancario a favore del Broker indicato al precedente punto 4), fermo l'obbligo da parte di quest'ultimo di darne debito conto all'Assicuratore nei termini previsti da consolidata consuetudine di mercato o da diversi accordi intercorsi tra gli stessi Broker e Assicuratore.

Resta espressamente convenuto tra le parti che la contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento a favore del Broker varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Contraente.

**18. Pagamento del premio/Termine di rispetto**

Per il pagamento della prima rata di premio, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Parimenti, per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di scadenza contrattuale.

Il mancato pagamento del premio nel "termine di rispetto" stabilito innanzi, comporta l'automatica sospensione della assicurazione dalle ore 24.00 del giorno di scadenza di tale "termine" fino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato; si precisa che, a seguito di tardivo pagamento del premio, l'assicurazione torna a operare per i sinistri avvenuti dopo le ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento ma non per quelli avvenuti durante il periodo di temporanea sospensione della assicurazione.

**19. Recesso anticipato**

Qualora la polizza sia stata stipulata per una durata pluriennale, le Parti si riconoscono la reciproca facoltà di recesso anticipato, che ciascuna di esse potrà esercitare in concomitanza con ogni scadenza annuale dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso minimo di 60 giorni.

Il recesso anticipato da parte del Contraente si considera valido ed efficace solo quando venga esercitato, nei termini anzidetti, per il tramite del Broker di cui al precedente art. 4).

**20. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ii. e, qualora venga a conoscenza dell'indebitamento agli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc), si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**DELIMITAZIONE DEL RISCHIO.****21. Unità di rischio e partite assicurate**

L'assicurazione, fatte salve le esclusioni di seguito specificate e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, riguarda le "unità di rischio" e le partite indicate nella "scheda tecnica" nonché in eventuali prospetti richiamati nella stessa "scheda tecnica" e in eventuali "appendici" di polizza.

**22. Caratteristiche delle unità di rischio**

Relativamente alle "unità di rischio" rientranti nell'ambito di applicazione della assicurazione, si precisa che:

- A. non sono previste limitazioni o restrizioni nella loro struttura e conformazione nonché nei materiali impiegati, se non quelli prescritti dalle norme vigenti;

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

- B. la forza motrice, i metodi di lavorazione adottati, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari utilizzati sono quelli che il Contraente ritiene di appropriati in relazione all'attività svolta, escluso l'impiego di esplosivi e di energia nucleare;
- C. tanto all'interno quanto all'esterno dei fabbricati possono trovarsi anche cose infiammabili nonché merci o prodotti speciali, escluso esplosivi, nonché merci o prodotti radioattivi o a base di amianto.

Il Contraente non è tenuto a comunicare all'Assicuratore eventuali cambi della destinazione d'uso delle "unità di rischio" che non comportino un aggravamento del rischio.

A parziale deroga di quanto stabilito all'art. 1) del presente "capitolato", il Contraente viene espressamente esonerato dall'obbligo di dichiarare se nell'ambito delle varie unità di rischio o in contiguità con le stesse esistono cose, luoghi o situazioni tali da determinare, direttamente o indirettamente, un eventuale aggravamento del rischio.

### 23. Copertura automatica

L'assicurazione è prestata per tutte le partite genericamente indicate nella "scheda tecnica" nonché in eventuali prospetti richiamati nella stessa "scheda tecnica" o in eventuali "appendici" di polizza, senza alcun obbligo per il Contraente di fornire all'Assicuratore ulteriori dati o precisazioni.

In caso di sinistro, per la identificazione delle cose assicurate, faranno fede, fino a prova contraria, le evidenze amministrative del Contraente.

### 24. Collocazione dubbia o controversa

Qualora una determinata cosa non trovasse una sua precisa collocazione in una delle partite indicate nella "scheda tecnica" ovvero tale collocazione risultasse dubbia o controversa, detta cosa sarà attribuita alla partita "contenuto".

### 25. Fabbricati in comproprietà e/o in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, in comproprietà e/o in condominio, la porzione di fabbricato assicurato comprende anche la relativa quota di parti comuni e/o condominiali.

### 26. Limite territoriale

L'assicurazione vale nell'ambito del territorio italiano (come da glossario); in caso di fiere, mostre, manifestazioni e simili, deve ritenersi estesa nell'ambito dei paesi dell'U.E.

## SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI DIVERSI.

### Garanzia base

### 27. Incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di:

- A. incendio;
- B. esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- D. azione del fulmine.

Sono esclusi i danni subiti dalle cose assicurate:

- a. in occasione di guerra, dichiarata e non, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- b. a seguito di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo non venga accertato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con gli anzidetti eventi.

Sono anche esclusi:

- c. i danni subiti dalla macchina o dall'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio determinato da deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento o difetti di materiale;
- d. i danni subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido refrigerante, anche se ciò accada in conseguenza del verificarsi di eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Infine, sono esclusi i danni indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente stabilito in appresso.

### Rischi ordinari (in ordine alfabetico).

#### 28. Acqua condotta

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti le cose medesime.

Sono compresi in garanzia le spese sostenute per la ricerca, all'interno dei fabbricati assicurati, della rottura e per la conseguente riparazione.

Limite di indennizzo (per sinistro e unità di rischio): € 100.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

Sono esclusi i danni:

- a. causati da rotture originate da gelo, salvo quanto stabilito in appresso;
- b. causati da rottura di impianti automatici di estinzione, salvo quanto in appresso;
- c. causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- d. causati al contenuto, a seguito di allagamento, se il contenuto stesso è posto in locali interrati o seminterrati oppure è posto ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

#### 29. Acqua fuoriuscita da impianti antincendio

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti provocati alle cose assicurate da acqua fuoriuscita da impianti antincendio a pioggia, incluse le relative alimentazioni, a seguito di guasto o rottura degli stessi.

Limite di indennizzo (per sinistro): € 50.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

Sono esclusi i danni derivanti dal gelo e quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione, riparazione, prove o collaudi dell'impianto nonché in occasione di modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti dall'impianto stesso.

#### 30. Acqua piovana

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate provocati da acqua piovana a seguito di occlusione o rottura accidentale dei relativi impianti di convogliamento e/o smaltimento nonché a seguito del rigurgito delle acque di scarico o delle fogne all'interno del fabbricato.

Limite di indennizzo (per sinistro e unità di rischio): € 100.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

Sono esclusi:

- a. i danni derivanti da gelo;
- b. i danni causati da umidità o stillicidio;
- c. i danni derivanti da errori di manovra o di mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici o dei fabbricati in cui gli impianti stessi sono installati;
- d. i danni verificatisi, anche solo indirettamente, a seguito di inondazioni o mareggiate;
- e. le spese per l'individuazione della rottura, per l'accesso alla stessa e per tutte le con-seguenti riparazioni.

#### 31. Alluvione, inondazione

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di alluvione o inondazione, allorché l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non, situate nelle vicinanze.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 30% delle somme assicurate fino a un massimo di € 1.000.000,00.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 20.000,00 per singola unità di ri-

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

schio e per ogni sinistro riguardante la stessa unità.

Dalla presente garanzia sono esclusi i danni causati da:

- a. franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno;
- b. mareggiata, alta marea, maremoto e penetrazione di acqua marina e quelli causati a cose mobili all'aperto.

### 32. Atti vandalici

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti, escluso l'imbrattamento, causati alle cose assicurate da atti inconsulti e/o vandalici.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 10% delle somme assicurate.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

### 33. Eventi atmosferici

L'assicurazione copre i danni materiali subiti da cose assicurate a causa di eventi atmosferici straordinari, quali: ciclone, uragano, tempesta, tormenta, bufera, nubifragio, caduta di neve, tromba d'aria, ecc, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, nelle vicinanze, su una pluralità di enti, assicurati e non.

Sono compresi in garanzia anche i danni causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o detriti, urto di cose trasportate o scaraventate dagli eventi di cui sopra.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 30% delle somme assicurate.

Scoperto: 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

Sono esclusi i danni causati da:

- a. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali;
- b. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali;
- c. mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- d. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
- e. cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi anzidetti.

Sono anche esclusi i danni subiti da:

- f. alberi, arbusti, piante, siepi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole;
- g. recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne, antenne e altre simili installazioni esterne;
- h. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze), capannoni pressostatici, tenso-strutture e simili, baracche o box in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- i. fissi, infissi, serramenti, vetrate, lucernari e simili, a meno che non si tratti di danni derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

### 34. Fenomeno elettrico

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate a seguito di fenomeno elettrico che si manifestasse per qualsiasi causa.

Limite di indennizzo (per sinistro): € 50.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

Sono esclusi i danni:

- a. ad apparecchi e impianti elettrici non di pertinenza del fabbricato assicurato;
- b. ad apparecchiature elettroniche e sistemi informatici;
- c. alle lampadine elettriche o altre fonti di luce, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte;
- d. dovuti a usura, manomissione o a carenza di idonea manutenzione;
- e. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di costruzione o da difetti del materiale impiegato nella costruzione stessa;
- f. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

revisione e quelli verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;

- g. causati da negligenza delle persone addette all'esercizio delle macchine e impianti in cui si verifica il fenomeno di cui trattasi.

### **35. Fumo fuoriuscito da impianti di calore**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito, a seguito di guasto, da impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati assicurati, a condizione che detti impianti siano provvisti di adeguate condutture e appropriati camini e che il guasto non sia stato determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione degli impianti stessi.

Limite di indennizzo (per sinistro): € 50.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

### **36. Gelo**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate in seguito a rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere a servizio dei fabbricati assicurati provocata dal gelo.

Limite di indennizzo (per sinistro): € 50.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

### **37. Grandine**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto o fibro-cemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Limite di indennizzo (per sinistro): € 50.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

### **38. Implosione**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate a causa di implosione.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 20% delle somme assicurate.

Scoperto: 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si verifica il fenomeno di implosione se lo stesso è determinato da loro usura, corrosione o difetti.

### **39. Intasamento di gronde e pluviali**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate a seguito di intasamento di gronde e/o pluviali.

Limite di indennizzo (per sinistro): € 50.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

### **40. Onda sonora**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate a causa di onda sonora (come da glossario).

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 30% delle somme assicurate.

Scoperto: 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

### **41. Rigurgito di fogna**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da trabocco, occlusione o rigurgito di fogna a seguito di rottura accidentale degli impianti o di occlusione delle relative condutture o tubazioni.

Limite di indennizzo (per sinistro): € 50.000,00.

Franchigia: € 1.000,00.

Sono esclusi i danni causati dalla rete fognaria pubblica.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

**42. Rovina di ascensori, scale mobili e montacarichi**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a cose assicurate a seguito di rovina di ascensori, scale mobili, montacarichi o altri impianti fissi di sollevamento o risalita, con esclusione dei danni subiti dagli impianti stessi.

Limite di indennizzo (per sinistro e unità di rischio): 5% della somma assicurata per il fabbricato colpito da sinistro.

Scoperto: 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

**43. Scoppio di veicoli in sosta**

Precisato che nell'ambito delle unità di rischio possono trovarsi veicoli in sosta, anche di terzi, l'Assicuratore, si obbliga a risarcire i danni che lo scoppio dei serbatoi degli anzidetti veicoli dovesse provocare alle cose assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 10% della somma assicurata alla partita "contenuto".

Scoperto: 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

**44. Sovraccarico di neve**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di crollo, totale o parziale, di tetto, pareti o serramenti, dovuto a sovraccarico di neve.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 10% delle somme assicurate.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

L'assicurazione non copre i danni causati da valanghe o slavine.

Inoltre, l'anzidetta garanzia non copre i danni:

- al fabbricato e al suo contenuto allorché il fabbricato non risulti conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

**45. Urto aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, ecc.**

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate a seguito di urto e/o caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché urto di meteoriti, corpi celesti, cose orbitanti o volanti di qualsiasi genere.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 30% delle somme assicurate.

Scoperto: 10% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

**46. Vetri e cristalli**

L'assicurazione copre le spese per riparare o sostituire insegne e lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo, anche antisfondamento, e relative cornici, a seguito di rottura delle stesse dovuta a fatto accidentale o a fatto di terzi e senza alcun riconoscimento per l'eventuale loro maggior valore artistico e/o affettivo.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e, quindi, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Limite di indennizzo: € 50.000,00 per sinistro ed € 2.500,00 per singola lastra.

Franchigia: € 1.000,00.

Sono esclusi i danni:

- dovuti a rigature, striature, segnature, screpolature e scheggiature, comunque e da chiunque provocate;
- derivanti da crollo del fabbricato, distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato stesso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozioni delle

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

- lastre o degli infissi o dei mobili;
- c. provocati dalla rottura di vetri, vetrate e cristalli ad altre cose adiacenti;
  - d. causate da incendio, scoppio, esplosione, azione del fulmine, gelo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni.

Sono anche esclusi i danni subiti:

- e. in occasione di guerra, dichiarata e non, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- f. a seguito di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che non venga provato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

### Eventi speciali.

#### 47. Attentati/Terrorismo/Sabotaggio

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di atti di terrorismo o di sabotaggio (come da glossario).

Limite di indennizzo per sinistro: 30% delle somme assicurate.

Limite di indennizzo per annualità assicurativa: € 3.000.000,00.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

Sono comunque esclusi i danni:

- a. causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b. derivanti, direttamente o indirettamente, dalla interruzione di linee di comunicazione o dalla mancata erogazione di energia elettrica, gas o acqua.

#### 48. Eventi socio-politici

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate in occasione di eventi socio-politici (come da glossario).

La presente garanzia vale anche per i danni subiti dalle cose assicurate nel corso di occupazione non militare della unità di rischio, fermo restando che, nel caso in cui l'occupazione si protragga per più di cinque giorni, la garanzia copre i soli danni conseguenti a incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, urto e/o caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché urto di meteoriti, corpi celesti, cose orbitanti o volanti di qualsiasi genere.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 30% delle somme assicurate.

Scoperto: 20%, con un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

#### 49. Esclusioni di garanzia eventi speciali

Relativamente agli eventi speciali di cui agli artt. 47) et 48) del presente "capitolato" si precisa che la garanzia non copre i danni:

- a. conseguenti a inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- b. conseguenti a dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e contenitori di ogni genere;
- c. conseguenti ad ammanchi di qualsiasi genere, smarrimento, furto, rapina, estorsione o saccheggio;
- d. causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, compreso i relativi circuiti e apparecchi;
- e. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- f. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- g. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione di cose assicurate per ordine di pubblica autorità o in occasione di serrata.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Inoltre, per gli anzidetti eventi speciali, la garanzia non copre i danni:

- h. verificatisi in occasione di guerra, dichiarata e non, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- i. verificatisi a seguito di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo non venga accertato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con gli anzidetti eventi.

Infine, per gli anzidetti eventi speciali non sono assicurati i danni indiretti, quali: cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento, mancata produzione di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### Garanzie accessorie (in ordine alfabetico).

#### 50. Cose presso terzi

L'assicurazione vale anche quando le cose assicurate sono al di fuori della loro solita ubicazione o collocazione, quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: magazzini e/o depositi di terzi, imprese di manutenzione, riparazione, restauro, ecc.

Le caratteristiche costruttive dei luoghi in cui possono trovarsi le cose anzidette possono essere anche diverse da quelle dei luoghi in cui si trovano abitualmente senza che ciò possa costituire, per patto espresso, aggravamento di rischio.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 20% della somma assicurata alla partita "contenuto".

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

#### 51. Danni consequenziali

L'assicurazione, ferme le limitazioni stabilite in altre clausole, copre i danni materiali e diretti subiti da cose assicurate a causa di:

- a. sviluppo di fumi, gas o vapori;
- b. mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- c. mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- d. colaggio o fuoriuscita di liquidi;

sempréché gli eventi anzidetti siano, a loro volta, conseguenti a eventi coperti da garanzia che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 20 metri dalle stesse.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 20% delle somme assicurate.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

La presente garanzia non vale per le merci in refrigerazione.

#### 52. Denaro e valori

A seguito di evento coperto da garanzia, l'Assicuratore rimborsa anche i danni conseguenti alla perdita o alla distruzione di denaro, titoli di credito e/o valori.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 10% della somma assicurata alla partita "contenuto".

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

#### 53. Effetti personali

Sono compresi in garanzia gli effetti personali (con l'esclusione di denaro, gioielli, preziosi e valori in genere) di amministratori, dipendenti e collaboratori del Contraente.

Limiti di indennizzo: € 1.000,00 per persona ed € 20.000,00 per sinistro.

#### 54. Enti all'aperto o sotto tettoia

L'assicurazione copre i danni materiali subiti da enti all'aperto o sotto tettoia.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): somma indicata nella "scheda tecnica".

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Scoperto: 10%, con un minimo di € 2.000,00.

### **55. Impiego mobile**

Per le cose indicate alla partita “contenuto” la garanzia vale anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione o di abituale utilizzo e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, a condizione che, per natura e conformazione, dette cose possano essere trasportate e utilizzate in luoghi diversi da quello abituale e che tale trasporto sia necessario per il loro utilizzo.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 20% della somma assicurata alla partita “contenuto”.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

### **56. Maggiori costi di ricostruzione di cose particolari e/o pregevoli**

L'assicurazione copre i maggiori costi di ricostruzione di cose particolari e/o pregevoli colpite da sinistro.

L'anzidetta garanzia copre le spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei materiali e per la esecuzione dei lavori di ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

### **57. Maggiori costi di ricostruzione fabbricati**

In caso di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati assicurati a seguito di sinistro indennizzabile, la garanzia copre anche i maggiori costi che dovessero rendersi necessari per adempiere ai conseguenti obblighi di legge, compreso gli oneri di urbanizzazione, nonché i maggiori costi che dovessero rendersi necessari per l'osservanza di eventuali ordinanze di pubblica autorità.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 20% della somma assicurata alla partita “fabbricati”, a primo rischio assoluto.

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

### **58. Maggiori costi per prosecuzione attività**

In caso di sinistro che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività svolta presso l'unità di rischio, l'Assicuratore indennizza le spese sostenute per la prosecuzione dell'attività per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte e fino a un massimo di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

Vengono indennizzate le spese effettivamente sostenute, risultanti da idonea documentazione e, comunque, fino a un massimo di € 50.000,00 per sinistro e di € 100.000,00 per annualità assicurativa.

Non vengono indennizzate le maggiori spese conseguenti a prolungamento o estensione della inattività causati da:

- a. scioperi, serrate, provvedimenti imposti da pubblica Autorità;
- b. difficoltà di reperimento di merci, macchine, impianti o attrezzature imputabili a cause di forza maggiore, quali, a titolo esplicativo: disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, ecc.

### **59. Onorari consulenti o professionisti**

L'Assicuratore rimborsa oneri e spese sostenuti dall'assicurato per produrre elaborati, piante, prove, misurazioni, relazioni, stime, documenti, informazioni e quant'altro utile o necessario per la liquidazione del danno, compreso gli onorari corrisposti a consulenti o professionisti di cui si avvale per dette incombenze.

Detta garanzia opera entro il limite del 10% dell'indennizzo, fino a un massimo di € 10.000,00 per sinistro e fino a un massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa.

### **60. Onorari dei periti**

L'Assicuratore, rimborsa oneri e spese sostenuti dall'assicurato per le spese di perizia, compreso gli onorari corrisposti al proprio perito e, qual ora si faccia ricorso al terzo perito, gli onorari corri-

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

sposti a quest'ultimo.

Detta garanzia opera entro il limite del 10% dell'indennizzo, fino a un massimo di € 20.000,00 per sinistro e di € 40.000,00 per annualità assicurativa.

### 61. Opere di fondazione

L'assicurazione copre i costi di demolizione, sgombero e trasporto a idonea discarica delle opere di fondazione rimaste illese dopo un sinistro coperto da garanzia ma non più utilizzabili – in tutto o in parte – a seguito di:

- a. mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- b. leggi, regolamenti e/o ordinanze di pubblica autorità che regolamentino la costruzione o la riparazione dei fabbricati;
- c. ricostruzione del fabbricato su altra area, per causa di forza maggiore.

L'assicurazione copre anche i costi per l'integrale ricostruzione a nuovo delle anzidette opere di fondazione.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 10% della somma assicurata alla partita "fabbricati".

Scoperto: 10%, con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 10.000,00.

### 62. Ricorso di terzi a seguito di incendio

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati a terzi, compreso i locatari, a seguito di incendio indennizzabile ai sensi del presente capitolato.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- a. mancato utilizzo di cose;
- b. tardato o mancato avvio, interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione vale anche per i danni causati da dolo o colpa grave del Contraente o delle persone del cui operato il Contraente stesso debba civilmente rispondere ai sensi di legge.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): come indicato nella "scheda tecnica" oltre alla copertura delle spese legali nei limiti di cui l'art. 1917 del C.C.

La presente garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento delle garanzie prestate dalla eventuale polizza RCT che il Contraente possa far valere al momento del sinistro.

Sono comunque esclusi i danni:

- A. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati e le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- B. conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

### 63. Spese di demolizione, sgombero, risanamento, ecc.

L'assicurazione copre anche:

- a. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro nonché i costi per trattare o distruggere detti residui, esclusi quelli in cemento amianto, quelli rientranti nella categoria "pericolosi" di cui al D. Lgs 5/2/1997 n. 22 e quelli "radioattivi" di cui al DPR n. 185/1984;
- b. le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento e trattamento speciale degli anzidetti residui;
- c. le spese di rimozione e ricollocamento delle cose mobili assicurate, rese necessarie a seguito di sinistro.

Alle spese di cui alle precedenti lettere a)-b) et c) non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 30% delle somme assicurate alla partita "fabbricati".

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

**64. Spese per prevenire, impedire, arrestare o limitare i danni**

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per ordine di pubblica autorità e quelle sostenute autonomamente dal Contraente o da terzi al fine di prevenire, impedire o arrestare l'evento dannoso nonché per limitarne le conseguenze o per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del C.C., compreso i guasti prodotti per le anzidette finalità.

Limite di indennizzo (per sinistro e annualità assicurativa): 10% delle somme assicurate alla partita "fabbricati".

**65. Veicoli di amministratori, dipendenti e collaboratori**

Sono compresi in garanzia i danni a veicoli privati di amministratori, dipendenti e collaboratori del Contraente che si trovino nell'ambito della unità di rischio.

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata alla partita "contenuto".

Franchigia: € 1.000,00 per ogni veicolo.

**Determinazione del danno.****66. Liquidazione distinta e separata**

La liquidazione del danno, in caso di sinistro, verrà fatta separatamente per ogni singola partita assicurata e, cioè, verrà fatta come se per ogni partita assicurata fosse stata stipulata una polizza distinta e separata.

**67. Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale**

Qualora, al momento del sinistro, il valore della singola partita risulti superiore a quello assicurato:

- se l'esubero resta contenuto nei limiti del 10%, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.;
- se, invece, viene superato l'anzidetto limite del 10%, la regola proporzionale verrà applicata solo sull'eccedenza.

**68. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo**

L'assicurazione assicurativa è prestata in base al "valore a nuovo", che:

- per i fabbricati è dato dalla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, tenendo debito conto della ubicazione e conformazione del fabbricato, della destinazione d'uso, dei materiali da impiegare, ecc, ma senza deprezzamento di alcun genere;
- per il contenuto è dato dal costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche e rendimento, compreso le spese di trasporto, montaggio e collaudo.

In caso di sinistro, si determina per ogni partita, separatamente:

- l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se l'assicurazione non fosse stata stipulata in base al suddetto valore a nuovo;
- il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo sub 1), determina l'indennizzo complessivo spettante in base al suddetto valore a nuovo.

Si precisa che:

- qualora la somma assicurata risulti uguale o superiore al rispettivo valore a nuovo, il supplemento di indennizzo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- qualora la somma assicurata risulti inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore reale al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale valore a nuovo, il supplemento di indennizzo, per ogni partita, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- qualora la somma assicurata risulti eguale o inferiore al valore reale al momento del sinistro, il supplemento di indennizzo diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, ai fini della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto dell'importo totale assicurato da tutte le assicurazioni.

Il valore del terreno o dell'area non viene preso in considerazione.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

**69. Cose particolari**

Il danno è rappresentato dal solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la loro ricostruzione.

**70. Cose pregevoli**

In caso di danneggiamento di cose pregevoli, la valutazione del danno viene fatta aggiungendo all'importo delle spese sostenute per il restauro l'importo dell'eventuale deprezzamento subito dalle cose assicurate a causa del sinistro, fermo restando che l'indennizzo non potrà giammai superare il valore commerciale del bene al momento del sinistro.

Vengono considerati anche i maggiori costi che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale.

A titolo esplicativo e non limitativo si precisa che tali costi riguardano:

- a. le spese di ripristino e/o restauro della cosa colpita dal sinistro (costi dei materiali, oneri, spese e competenze degli artigiani e/o artisti, ecc.);
- b. le spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purché non ne derivi un aggravio all'Assicuratore;
- c. la eventuale perdita economica subita dall'assicurato per la distruzione totale o parziale della cosa.

In caso di distruzione totale di cose pregevoli, il danno è rappresentato dal valore commerciale del bene al momento del sinistro.

Eventuali controversie fra Contraente e Assicuratore saranno rimesse, obbligatoriamente, al giudizio della Sovrintendenza ai beni storici e culturali territorialmente competente, alla quale Sovrintendenza le Parti si impegnano a dare formale incarico di perito comune.

## SEZIONE II - ASSICURAZIONE FURTO.

**71. Assicurazione a primo rischio assoluto**

Le garanzie stabilite nella presente Sezione II, nei limiti delle somme indicate nella "scheda di assicurazione", sono prestate a primo rischio assoluto e, pertanto, per tali garanzie, non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Per gli "impianti di irrigazione", l'Assicuratore, per ogni annualità assicurativa, a prescindere dal numero dei sinistri denunciati e dalle partite interessate, si accolla i danni fino alla concorrenza della complessiva somma di € 200.000,00.

**72. Garanzia base**

L'assicurazione copre i danni e/o le perdite subiti dal Contraente a seguito di furto delle cose assicurate nonché a seguito di rapina e/o di estorsione.

L'assicurazione per il furto opera alla espressa condizione che l'autore del reato si sia introdotto, o abbia tentato di introdursi, nell'edificio contenente le cose assicurate con una o più delle seguenti modalità:

- a. violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
- b. mediante uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
- c. per via diversa da quella ordinaria o, in ogni caso, che richieda superamento di ostacoli o impiego di mezzi artificiali o di particolare abilità personale;
- d. in modo clandestino asportando la refurtiva da locali chiusi.

**73. Danni provocati dall'autore del reato**

L'assicurazione copre anche i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compreso fissi, infissi, serrande, vetrate, mezzi di custodia, ecc, provocati dall'autore del reato, consumato o tentato, compreso eventuali atti vandalici o sfregi, escluso l'imbrattamento.

**74. Furto perpetrato con chiavi autentiche**

Limitatamente alle cose assicurate e contenute nei mezzi di custodia, la garanzia opera anche nel caso in cui l'autore del reato si introduce nei locali mediante uso di chiavi autentiche di cui sia venuto in possesso mediante furto o rapina ovvero che siano state estorte al loro legittimo detentore

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

ovvero che siano state smarrite dal legittimo detentore.

#### **75. Furto perpetrato o agevolato da dipendenti o collaboratori del Contraente**

L'assicurazione è valida anche se il reato di furto viene commesso o agevolato da un dipendente del Contraente, sempreché:

- a. l'autore del reato non sia incaricato della custodia delle chiavi né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dal presente capitolato o dalla sorveglianza interna;
- b. il reato sia commesso in luoghi chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni.

#### **76. Furto perpetrato nelle ore di apertura dei locali**

Limitatamente ai reati perpetuati nei locali ove si svolgono le attività del Contraente, nelle ore di apertura degli stessi, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura dei locali purché nei locali stessi vi sia presenza assidua del personale preposto.

#### **77. Eventi socio-politici**

L'assicurazione vale anche per i casi di furto, rapina o estorsione, perpetuati o tentati, in occasione di eventi socio-politici (come da glossario).

#### **78. Portavalori**

Limitatamente al servizio portavalori (trasporto di denaro, titoli di credito e/o valori) da chiunque e in qualunque modo venga effettuato in nome e per conto del Contraente, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma assicurata, contro:

- a. il furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona preposta al servizio;
- b. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano il denaro, i titoli di credito e/o i valori;
- c. lo scippo (quando il denaro, i titoli di credito e/o i valori vengono strappati di mano o di dosso alla persona);
- d. la rapina (quando il denaro, i titoli di credito e/o i valori vengono sottratti alla persona mediante violenza o minaccia).

La presente garanzia vale per tutto il territorio italiano, così come delimitato nella specifica voce di "glossario", a condizione che il portavalori abbia un'età non inferiore a 18 né superiore a 70 anni.

#### **79. Spese di recupero/custodia e rientro della refurtiva**

L'assicurazione copre le spese sostenute dal Contraente/assicurato per il recupero, la custodia e la eventuale ricollocazione della refurtiva.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla partita "contenuto".

#### **80. Esclusioni di garanzia Sezione II**

Le garanzie previste nella Sezione II del presente "capitolato" non valgono per i reati perpetuati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi governo o autorità, anche di fatto, a meno che non si provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Inoltre, la garanzia non copre i danni conseguenti a reati commessi e/o agevolati da:

- a. persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti, che rientrino nella previsione di cui all'art. 649 (punti 1,2,3) del C.P.;
- b. persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o comunicanti con gli stessi;
- c. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

#### **81. Locali disabitati o incustoditi**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, per più di novanta giorni consecutivi, la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24,00 del 90° giorno.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Per denaro e valori la sospensione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno.

## 82. Mezzi di chiusura dei locali

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate deve essere situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè accessibili e praticabili senza l'impiego di mezzi artificiosi o senza bisogno di particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature, lucchetti o altri idonei congegni oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse:

- a. luci rettangolari di superficie non superiore a 900 cm<sup>2</sup> e lato minore non superiore a 18 cm;
- b. luci di forma non rettangolare comunque ascrivibile nei predetti rettangoli oppure di superficie non superiore a 400 cm<sup>2</sup>.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie fino a 100 cm<sup>2</sup>.

Sono pertanto esclusi, salvo non sia diversamente convenuto, i danni da furto avvenuto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati oppure quando tali danni siano commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture di protezione o dei relativi congegni di chiusura.

## 83. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve:

- a. presentare tempestiva denuncia all'Autorità competente;
- b. presentare denuncia all'Assicuratore nei termini stabiliti nelle CGA;
- c. denunciare tempestivamente, anche al debitore, la eventuale sottrazione di titoli di credito e, nei casi in cui è richiesto dalla legge, avviare la relativa procedura di ammortamento;
- d. adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- e. fornire all'Assicuratore una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore.

Il Contraente deve altresì:

- f. tenere a disposizione dell'Assicuratore e dei periti, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno, tenere a disposizione dell'Assicuratore e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Assicuratore e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- h. fornire, a richiesta dell'Assicuratore, copia di tutti i documenti rilasciati dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

## 84. Recupero della refurtiva

In caso di recupero di refurtiva, totale o parziale, il Contraente deve darne avviso tempestivo all'Assicuratore.

Se il danno è stato interamente risarcito, le cose recuperate divengono di proprietà dell'Assicuratore a meno che l'assicurato non rimborsi l'intera somma ricevuta a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se, invece, l'Assicuratore ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'intera somma ricevuta a titolo di indennizzo, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente liquidato il valore delle cose recuperate e sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo spettante e si effettuano i relativi conguagli.

Per la refurtiva che venga recuperata prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data del sinistro, l'Assicuratore è obbligato solo per i danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza del sinistro salvo la facoltà concessa all'assicurato di abbandonare

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

all'Assicuratore le cose di uso personale e/o domestico e di ottenere per queste cose l'intero indennizzo.

Le spese sostenute per il recupero della refurtiva, compreso i compensi dovuti a terzi, restano a intero ed esclusivo carico dell'Assicuratore.

### 85. Scoperto

Per le garanzie previste dalla presente Sezione II viene convenuto e accettato uno scoperto del 10%, con un minimo di 1.000,00 Euro per i danni riguardanti la sede del Contraente e di 10.000,00 Euro per i danni riguardanti gli impianti di irrigazione.

Nel caso in cui si concretizzi una o più delle seguenti circostanze:

- a. il furto riguarda enti all'aperto;
- b. i mezzi di chiusura dei locali in cui viene perpetuato il reato risultano non conformi a quanto stabilito all'art. 82) del presente "capitolato";
- c. gli autori del reato si introducono nei locali attraverso rottura di vetro posto ad altezza inferiore a m 4 e non protetti da robusta inferriata in metallo;
- d. gli autori del reato si allontanano con la refurtiva utilizzando un veicolo tenuto in loco dallo stesso Contraente o da suoi dipendenti o collaboratori.

lo scoperto viene aumentato al 20%, con un minimo di 2.000,00 Euro per i danni riguardanti la sede del Contraente e di 20.000,00 Euro per i danni riguardanti gli impianti di irrigazione.

## SEZIONE III – ASSICURAZIONE ELETTRONICA.

### 86. Garanzia base assicurazione elettronica

L'assicurazione elettronica copre i danni alle apparecchiature elettroniche e ai sistemi informatici (vedi glossario) utilizzati dal Contraente nell'esercizio della propria attività, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale che non sia espressamente escluso ai sensi del successivo art. 90).

L'assicurazione copre anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti:

- a. per il riacquisto o la ricostruzione di supporti fissi o intercambiabili, conduttori, tubi, valvole e accessori vari;
- b. per la duplicazione e/o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso;
- c. per l'attività di studio, ricerca, sviluppo, messa a punto, collaudo, ecc, da parte di professionisti e/o dipendenti;
- d. per ordine di autorità pubblica e quelli sostenuti dal Contraente o da terzi per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché per limitarne le conseguenze o per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del C.C., compreso i guasti prodotti da chicchessia per le anzidette finalità;
- e. per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro nonché i costi per trattare o distruggere detti residuati;
- f. per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di bonifica, la rimozione, la ricollocazione in opera, la messa a punto, il collaudo e altri eventuali interventi relativi a cose danneggiate e non danneggiate ma che si rendessero necessari a seguito di sinistro.

### 87. Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni imputabili a fenomeno elettrico di origine esterna trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica o la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:

1. gli impianti elettrici e di messa a terra siano a norma di legge;
2. tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
3. le apparecchiature assicurate siano dotate di sistemi di protezione contro:
  - a. le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
  - b. le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

- c. le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
- d. disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche da ufficio (personal computer e relative periferiche, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici, registratori di cassa, bilance elettroniche, ecc) sono parificati ai suddetti sistemi di protezione i dispositivi, realizzati e installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

### 88. Supporto di dati e ricostruzione di archivi

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati (come da glossario).

In caso di danno risarcibile a termine di contratto l'Assicuratore indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti, sia fissi che intercambiabili, distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

La presente garanzia è prestata, a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma indicata nella "scheda tecnica".

### 89. Maggiori costi

In caso di sinistro indennizzabile a termine di contratto, che provochi l'interruzione o il cattivo funzionamento, parziale o totale, delle cose assicurate, l'assicuratore indennizza i maggiori costi sostenuti dal Contraente per:

- A. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- B. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- C. prestazione di servizi da parte di terzi;
- D. maggiori oneri per lavoro supplementare e/o straordinario.

La presente garanzia è prestata, per sinistro e annualità assicurativa, fino alla concorrenza della somma indicata nella "scheda tecnica".

L'Assicuratore non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a. limitazione dell'attività dell'assicurato e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio a causa di provvedimenti emanati da Pubblica Autorità;
- b. indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio;
- c. modifiche, migliorie o revisioni effettuate in occasione della riparazione o del rimpiazzo;
- d. deterioramento, distruzione, danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad altri impianti e/o apparecchi assicurati.

### 90. Esclusioni relative alla assicurazione elettronica

L'assicurazione elettronica non vale per i danni rientranti nel campo di applicazione delle Sezioni I et II del presente "capitolato" e, inoltre, non vale per i danni;

- a. causati da errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati per svista o errore;
- b. derivanti dai vizi di costruzione, difetti o disturbi di funzionamento nonché i costi sostenuti per le sostituzioni e/o riparazioni di parti, moduli e componenti, sia elettronici che meccanici (ivi compresi i costi per la ricerca e l'identificazione di difetti), dovute a uso, logorio o mancata manutenzione, nei termini prescritti dal produttore;
- c. causati da atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, anche di fatto, a meno che non si provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali avvenimenti;
- d. causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che non si provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e. conseguenti a smontaggi e rimontaggi che non siano resi necessari da lavori di pulitura, manutenzione o revisione;

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

- f. causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- g. dovuti ad ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché per smarrimento;
- h. dovuti a inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- i. dovuti a deperimento o logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione;
- j. dovuti a guasti, difetti o disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nell'ambito di un normale contratto di assistenza tecnica, ancorché inadeguato o non sottoscritto.

Inoltre, dalla assicurazione elettronica sono esclusi i danni:

- a. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- b. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- c. attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente/assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Assicuratore ne fosse a conoscenza;
- d. ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- e. che si verifichino in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- f. che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale nel caso in cui il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di aerazione e/o condizionamento d'aria e tale impianto non venga installato o risulti carente o difettoso.

## 91. Determinazione del danno

### A - IN CASO DI DANNO SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE

- 1. si stima l'ammontare delle spese (compreso oneri fiscali, spese di trasporto, dogana, installazione, messa a punto, collaudo e quant'altro annesso, connesso e pertinente) necessarie per riportare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2. si stima il valore ricavabile dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo sub A1) depurato dell'importo sub A2), a meno che il Contraente non chieda che venga indennizzato l'intero danno sub A1) e non consegni all'Assicuratore i residui sub A2).

### B - IN CASO DI DANNO NON SUSCETTIBILE DI RIPARAZIONE

- 1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro con una cosa nuova eguale o equivalente per prestazioni e rendimento, compreso oneri fiscali, spese di trasporto, dogana, installazione, messa a punto, collaudo e quant'altro annesso, connesso e pertinente;
- 2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà pari all'importo sub B1) depurato dell'importo sub B2).

Quest'ultima stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione vale a condizione che:

- a. i danni si siano verificati entro cinque anni dalla costruzione;
- b. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c. l'impianto o l'apparecchio danneggiato o distrutto non sia ancora uscito di produzione o, comunque, sia ancora in commercio o siano disponibili i relativi pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni sub a) et b) e almeno una delle condizioni sub c) si procede come segue:

- d. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

e. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà pari all'importo sub B3) dedotto l'importo sub B4).

**C - FONTI DI LUCE, TUBIE VALVOLE ELETTRONICHE**

A parziale modifica di quanto stabilito innanzi si stabilisce che in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.

**D - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Qualora il valore reale della singola partita, al momento del sinistro, risulti superiore a quello assicurato:

- a. se l'esubero resta contenuto nei limiti del 10%, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.;
- b. se, invece, viene superato l'anzidetto limite del 10%, la regola proporzionale verrà applicata solo sull'eccedenza.

**92. Scoperto assicurazione elettronica**

Per i sinistri riguardanti la "Sezione III" del presente "capitolato" viene convenuto e accettato uno scoperto del 10%, con un minimo di 500,00 e un massimo di 5.000,00 Euro.

Per i danni da fenomeno elettrico di origine esterna di cui al precedente art. 87), qualora al momento del sinistro non esistano o non siano funzionanti i sistemi di protezione di cui alla lettera C) dello stesso articolo, lo scoperto viene elevato dal 10 al 20% con un minimo di 1.00,00 e un massimo di 10.000,00 Euro.

**CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.**

**93. Esagerazione dolosa del danno**

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state distrutte, danneggiate o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non distrutte, danneggiate o sottratte, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro o del reato, perde il diritto all'indennizzo.

**94. Facoltà dell'assicurato in caso di sinistro**

Relativamente alle cose colpite da sinistro, l'assicurato, escludendosi ogni eventuale aggravio per l'Assicuratore, ha la facoltà insindacabile di scegliere una o più delle seguenti soluzioni:

- a. sostituire le cose danneggiate con altre aventi caratteristiche superiori qualora non sia possibile reperire sul mercato cose sostitutive con caratteristiche equivalenti o non siano disponibili i pezzi di ricambio;
- b. sostituire le cose danneggiate anche con altre che abbiano funzione e/o destinazione diversa sempreché pertinenti;
- c. acquistare cose appartenenti a terzi, con operazioni di ricondizionamento e/o migliorie, in modo da ricostituire le stesse caratteristiche della cosa danneggiata;
- d. ricostruire o acquistare più cose a fronte di una sola cosa danneggiata.

**95. Imposta sul valore aggiunto (IVA)**

L'Assicuratore nei limiti di indennizzo stabiliti e, quindi, non in eccedenza agli stessi, rimborsa anche l'IVA nella misura in cui detta imposta, in quanto non detraibile, costituisca un reale fattore di costo.

**96. Procedura per la valutazione del danno/Periti**

L'ammontare del danno è stabilito di comune accordo tra le Parti, oppure, in caso di disaccordo, a richiesta della parte interessata, è rimessa a un collegio di tre periti, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle Parti e il terzo – presidente del collegio - nominato dagli altri due di comune accordo tra di loro.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Qualora una delle Parti non provveda alla nomina del proprio perito o i primi due non si accordino sulla nomina del terzo perito, detta nomina, su ricorso della parte interessata, sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Contraente.

I periti hanno il compito di:

- a. stabilire le circostanze di tempo e di luogo nonché le cause e le modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate (distrutte e non distrutte, danneggiate e non danneggiate);
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

Le decisioni dei periti vengono adottate a maggioranza e devono essere raccolte in apposito verbale (con le stime dettagliate) da redigersi in duplice esemplare (uno per ciascuna delle Parti).

I periti vengono esonerati da ogni altro obbligo e/o formalità.

La perizia collegiale è valida per entrambe le Parti anche se il perito di una di Esse si rifiuta di sottoscriverla (tale rifiuto deve essere riportato nel verbale di cui sopra).

Entrambe le Parti rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa della perizia collegiale, salvo il caso di dolo, di evidente violazione dei patti contrattuali, di errori materiali di conteggio e salvo anche qualsivoglia azione, ragione e/o eccezione in merito alla indennizzabilità del danno.

#### **97. Pagamento dell'indennizzo/Acconti**

L'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Prima della liquidazione del danno l'assicurato, ha diritto al pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo risultante dagli elementi acquisiti, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno stesso e che sia prevedibile un indennizzo non inferiore a € 100.000,00.

L'acconto, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, dovrà essere corrisposto entro 30 gg dalla richiesta e decorsi almeno 90 gg dalla data di denuncia del sinistro.

L'assicurato ha anche diritto a un solo acconto sul supplemento di indennizzo che gli dovesse spettare in base al valore a nuovo e tale acconto sarà commisurato allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione o rimpiazzo all'atto della richiesta che l'Assicuratore è tenuto a corrispondere entro 30 gg dalla presentazione dei relativi documenti probatori e decorsi 90 gg dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro.

#### **98. Prosecuzione dell'attività**

In caso di sinistro indennizzabile, il Contraente ha il diritto di proseguire nell'attività senza dover attendere il benestare dell'Assicuratore né, tanto meno, la conclusione delle operazioni peritali e ciò non potrà portare alcun pregiudizio al suo diritto all'indennizzo.

Le operazioni peritali dovranno essere impostate e condotte in modo da non intralciare l'attività, ancorché ridotta, del Contraente.

#### **99. Ricostruzione o rimpiazzo**

La ricostruzione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate deve avvenire nello stesso luogo e secondo il preesistente tipo o genere, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia collegiale, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi tra il Contraente e l'Assicuratore.

Il fatto che l'opera di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte avvenga in luogo diverso da quello originario o che non venga eseguita secondo il preesistente tipo e genere, per ragioni tecnicamente fondate, non pregiudicherà l'indennizzo al costo di ricostruzione o rimpiazzo nei limiti stabiliti e sempreché ciò non comporti aggravio aggiuntivo per l'Assicuratore.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)